

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
C R O T O N E

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Deliberazione n. 075

ORIGINALE

OGGETTO: Presa atto Convenzione con l' Università degli Studi di Napoli Federico II per l' attivazione di tirocinio curriculare.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento C.T. Macro Area Amministrativa - Ufficio Formazione.

Data di presentazione della proposta: 18 giugno 2015

In data 23 GIU. 2015 nei locali della Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Via Mario Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio", il Commissario Straordinario Dr. Sergio Arena adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Direttore del Dipartimento C.T. Area Amministrativa Dr. Francesco Saverio Loria su conforme proposta nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità, di legittimità e di conformità dell'atto alla normativa vigente resa dal Responsabile Ufficio Formazione.

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n. 142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitativi all' esercizio di una professione;

CHE l' art. 10, comma 1, lett. f) del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte ".....ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al richiamato Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142;

CHE gli artt. 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consentono ai Rettori delle Università di stipulare "convenzioni per l' uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale".

CHE questa Azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze al riguardo, con deliberazione n. 139 del 26 marzo 2014, ha approvato il Regolamento interno attuativo di accesso all' offerta;

CONSIDERATO che l' Università degli Studi di Napoli Federico II, ha avanzato istanza per la sottoscrizione di una convenzione;

RILEVATO che la convenzione de quo, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto del documento in parola;

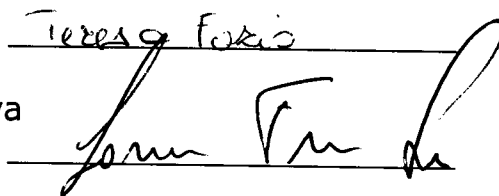
VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, la Legge 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

#### PROPONE

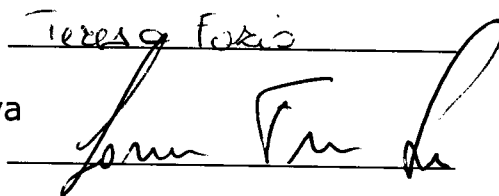
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;

Di prendere atto della Convenzione di Tirocinio curriculare sottoscritta con la Università Federico II di Napoli allegato alla presente di cui ne è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile dell'Ufficio Formazione  
Dr.ssa Teresa Fazio

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore Dipartimento Macro Area Amministrativa  
Dr. Francesco Saverio Loria

  
\_\_\_\_\_

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s' intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

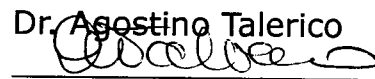
#### DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s' intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Responsabile dell' Ufficio proponente.

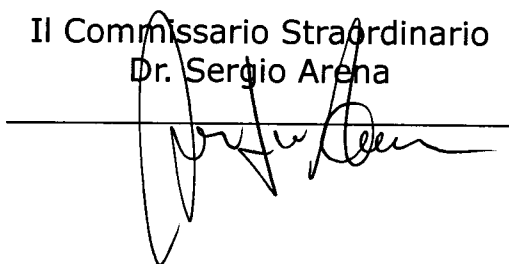
Il Direttore Amministrativo  
Dr. Giuseppe Fico

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore Sanitario  
Dr. Agostino Talerico

  
\_\_\_\_\_

Il Commissario Straordinario  
Dr. Sergio Arena

  
\_\_\_\_\_

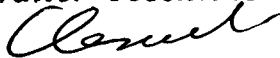
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

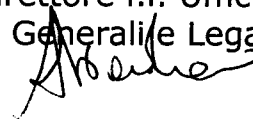
La presente Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio dell' Azienda in data 23 GIU. 2015 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 057 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone lì 23 GIU. 2015

Il Responsabile del Procedimento

*Valter Cosentino*  


Il Direttore f.f. Ufficio  
Affari Generali e Legali



# CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, Web [www.unina.it](http://www.unina.it), d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal Rettore pro-tempore Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano (NA) il 04.01.1964,



E

## I' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Partita I.V.A. n. 01997410798, con sede legale in Crotone, provincia KR, presso il Centro Direzionale "Il Granaio" Via M. Nicoletta, angolo Via G. Di Vittorio, snc, CAP 88900 d'ora in poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato dal Commissario Straordinario dottor Sergio Arena nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 09/11/1954 e residente per la carica in Crotone, Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta angolo Via G. Di Vittorio, in forza della carica ricoperta.

**PREMESSO** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

**VISTO** il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

**VISTO** l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

#### Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.  
Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.  
Compete al Soggetto ospitante l'attuazione delle misure per la tutela e per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, come specificato dal successivo art. 5;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per l'Università dal Direttore del Dipartimento, del Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, contenente:

<sup>1</sup> Sede aziendale.

# CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

- 
- a) il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
  - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
  - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti) in cui presso cui si svolgerà il tirocinio;
  - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

## Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
4. L'Università provvederà, tramite il Medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative, nel caso previsto dall'art. 5 co. 1 lett. c.

## Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante e tutto quanto prescritto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 5 della Convenzione in attuazione del D. Lgs n. 81/2008;
  - c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
  - d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

## Articolo 5

1. Il soggetto ospitante si impegna:
  - a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
  - b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
  - c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il soggetto ospitante provvede a:
    - formare ed informare il tirocinante in merito ai rischi connessi all'impresa;
    - fornire i dispositivi di protezione individuali (DPI) ove previsti;
    - attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso l'Università provvederà, tramite il medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative;
  - d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio (facendo riferimento al numero di polizza

# CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed al soggetto promotore;  
e) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curriculari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto di tirocinio, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

## Articolo 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

## Articolo 7

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003.

## Articolo 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

## Articolo 9

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante" e una all'Università.

Li 3 GIU 2015

Firma e Timbro  
per l'Università

*Antonio Manfredi*



Firma e Timbro  
per il Soggetto Ospitante

*[Signature]*  
Azienda Sanitaria Provinciale Crotone  
II/ COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr. Sergio ARENA

